MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE E DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI CHE NON RECAPITANO IN PUBBLICHE FOGNATURE

Art. 8

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 11 MAGGIO 1999, N. 152

Al fine di consentire alle regioni, interessate dalla disposizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 497, di completare le procedure per la consegna dei lavori per la realizzazione degli impianti di monitoraggio, il termine previsto dal citato articolo 3 e' prorogato di centottanta giorni.

Versione in vigore dal 18 marzo 1995, non più in vigore dal 18 maggio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature
Estremi	Decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-alla-disciplina-degli-scarichi-delle-pubbliche-fognature-e-1995/art-8-provvedimento-abrogato-dal-d-lgs-11-maggio-1999-n-152/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it